

La pensione di reversibilità sotto attacco

Nel Def 2016, il Documento di programmazione economica, c'è di nuovo l'idea di rivedere i criteri per la concessione delle pensioni di reversibilità. Al capitolo "Contrasto alla povertà e welfare", la riforma in arrivo «razionalizza le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale introducendo il principio di "universalismo selettivo", e si pone l'obiettivo di superare la frammentarietà delle misure esistenti». Di questo ne siamo consapevoli tutti. Tuttavia c'è da rilevare che le prestazioni di natura previdenziali, cioè quelle supportate da versamenti di specifici contributi previdenziali non possono subire lo stesso iter delle prestazioni assistenziali che gravano sulla fiscalità generale. La pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità è una prestazione di natura previdenziale.

Ciò significa che in futuro le vedove per averne diritto dovranno possedere requisiti diversi e più penalizzanti di quelli attuali. L'intera materia fu regolamentata ex novo già con la legge Dini. L'importo è determinato applicando alla pensione diretta le seguenti percentuali: 60%, se solo coniuge; 70%, se solo un figlio; 80%, se coniuge e un figlio o due figli senza coniuge; 100% se coniuge e due o più figli o tre o più figli; 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti. La pensione ai superstiti in base alla legge 335/95 è ulteriormente ridotta se il titolare possiede altri redditi. Se il reddito posseduto è superiore a 3 volte il trattamento minimo, c'è una riduzione del 25%, 4 volte riduzione del 40%, 5 volte, riduzione del 50%.

Oltre a ciò a seguito di un presunto proliferare del fenomeno di matrimoni fra "caregiver" meglio conosciute come badanti ed i loro assistiti la legge ha stabilito ulteriori elementi di restrizioni (le cosiddette norme anti badanti). La platea interessata comunque si aggira sui 20.000 che su 17 ,milioni di pensionati è veramente poca cosa.

Dal 1° gennaio 2012, in conseguenza di un matrimonio contratto con consorte di età sopra i 70 anni e più anziano/a di 20 anni, la pensione sarà ulteriormente ridotta se il matrimonio è durato meno di 10 anni (il taglio è del 10% per ogni anno in meno al decennio). Non c'è decurtazione in presenza di figli minori, studenti, o inabili. Vedi messaggio Inps n. 6304/2012 con cui fornisce disposizioni operativa della legge n. 111/2011.

Ora il governo intende legare la reversibilità al reddito dell'Isee. L'Isee, l'“indicatore della situazione economica equivalente”, terrà conto anche di eventuali patrimoni finanziari e immobiliari ai fini della concessione della pensione ai superstiti. In altre parole, la vedova casalinga, solo perché il marito gli ha lasciato la casa di proprietà e qualche risparmio, si potrebbe vedere negata la pensione di reversibilità.